



# COMUNE DI TRUCCAZZANO

*Città Metropolitana di Milano  
Via G. Scotti 50, CAP 20060*

**ORIGINALE**

**Numero : 54**

**Data 20-12-2024**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELL'ASSETTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 2016. ANNO 2023.**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria di 1<sup>^</sup> convocazione.

All'appello risultano:

Franco De Gregorio	Presente	Presidente
Ilaria Vailati	Presente	Consigliere
Angelo Bonetti	Presente	Consigliere
Karin Cattaneo	Presente	Consigliere
Veronica Riva	Presente	Consigliere
Melania Margarito	Assente	Consigliere
Tirabassi Carlo	Presente	Consigliere
Piergiorgio Buratti	Presente	Consigliere
Claudio Fontana	Presente	Consigliere
Cristian Vallefucio	Presente	Consigliere
Vincenzo Barretta	Presente	Consigliere
Raissa Almeida	Presente	Consigliere
Veronica Francesca Mocellin	Presente	Consigliere

Sono così presenti n° 12 Consiglieri su n° 13 assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale **Dott.Diego Carlino** che cura la verbalizzazione del presente atto.

Assume la presidenza il Presidente Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante *“Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”*, che stabilisce: *“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

*3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”*

**Visto** l'articolo 2, primo comma, lettera h) del Dlgs 175/16 che definisce i «servizi di interesse generale» come *le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”;*

**Vista** la successiva lettera i) con la quali sono qualificati i «servizi di interesse economico generale» come i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

**Visto altresì** l'articolo 20 del citato Dlgs 175/16 che stabilisce:

*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma*

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre ((due anni)) consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

**VISTO** che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Considerato** che in sede di prima applicazione per i Comuni, o eventuali loro forme associative, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti dovrà essere posto in essere entro il 31 dicembre 2023;

**VISTO** che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

**Visto** che la disposizione prevede una "ricognizione periodica", della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;

**Dato atto** che la ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 201. Come già detto, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2024;

**Rilevato** che il dato letterale della norma fa riferimento ai "servizi affidati" e pertanto la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il

Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale);

**Visto** l'articolo 35 del citato Dlgs 201/22 che stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea;

**Considerato** pertanto che :

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione “tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e sopra soglia affidati senza gara;

**Rilevato** che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, ossia:

- rifiuti
- idrico
- distribuzione del gas
- TPL;

**Considerato** tuttavia che è difficile stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, in quanto il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori;

**Visto** pertanto che l'ente ha verificato, caso per caso, se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione;

**Visto** il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante

“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”;

**Dato atto** che, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

**Visto** l’articolo 31 del citato Dlgs 201/22 in tema di obblighi di pubblicazione e trasparenza;

**TENUTO CONTO** che si è provveduto a trasmettere la documentazione all’Organo di revisione che ha ritenuto di non dover rilasciare il parere in quanto non sono intervenute modifiche rispetto all’anno precedente;

**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso da tutti i responsabili in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:**

Consiglieri presenti n. 12 - Assenti n. 1 (Margarito)  
Consiglieri votanti n. 12  
Voti favorevoli n. 12  
Voti contrari n. 0  
Consiglieri astenuti n. 0

### **DELIBERA**

1.di approvare il piano di razionalizzazione 2024 delle società partecipate del Comune di Truccazzano come da narrativa:

- **CENSIMENTO**, contenente le schede che consentono il censimento delle partecipazioni dell'ente in enti e società dirette e indirette al 31.12.2023;

- **RAZIONALIZZAZIONE**, contenente le schede che consentono la revisione periodica delle sole partecipazioni in società dirette e indirette dell'ente al 31.12.2023;
- **Relazione tecnica di razionalizzazione** da approvarsi entro il 31/12/2024.

2.di approvare la relazione relativa alla ricognizione dei servizi a rilevanza economica generale affidati a soggetto in house dall'Ente come da allegato che costituisce parte sostanziale e integrante del presente atto;

3.di approvare altresì la relazione relativa alla ricognizione dei servizi a rilevanza economica generale **NON** affidati a soggetto in house dall'Ente come da allegato che costituisce parte sostanziale e integrante del presente atto;

4.di disporre, altresì, la tempestiva attuazione degli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 31 Dlgs 201/22 (pubblicazione della relazione di cui al precedente 1) sul sito istituzionale dell'Ente nonché la sua trasmissione all'ANAC);

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1'134, 4° comma del D.lg. n.267/00;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:**

Consiglieri presenti n. 12 - Assenti n. 1 (Margarito)

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

### **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.



# COMUNE DI TRUCCAZZANO

Città metropolitana di Milano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto  
come segue:

Verbale del Consiglio Comunale  
n° 54 del 20-12-2024

IL Presidente

IL Segretario Comunale

Franco De Gregorio

Carlino Dott.Diego

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Truccazzano e vi  
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Truccazzano, lì                    a

IL Segretario Comunale

Carlino Dott.Diego

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma –  
D.Lgs. n. 267/2000);  
Li, 20-12-2024

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                    per il decorso del termine di 10  
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto  
2000

Li

IL Segretario Comunale

Carlino Dott.Diego

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005